

COMUNE DI MASSA MARTANA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Il giorno diciannove del mese di Giugno dell'anno 2012 presso la sede comunale ha avuto luogo l'incontro tra:

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica Dott.ssa Giovanna Basile autorizzata dalla Giunta Comunale con atto n. 55 del 05.06.2012

Organizzazioni Sindacali Territoriali

- 1) F.P. CGIL : Sig. Fumanti Ivano
- 2) C.I.S.L. FP: Sig. Speranzini Massimiliano
- 3) U.I.L. : Sig. Andrea Russo

R.S.U.

- 1) Roberto Baldassari
- 2) Roberto Bagli
- 3) Moreno Quartucci

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.na Valentina Alumni.

Le parti si incontrano per la definizione dell'accordo decentrato integrativo per l'anno 2011 relativamente alle materie previste dall'art.4 del CCNL 1999 ed al fine di dare attuazione agli artt. 3 e 4 del CCNL 22.01.2004.

Vista la determinazione del Responsabile del servizio affari finanziari n. 1047 del 30.12.2011 di quantificazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 in data 22/12/2011 con la quale si approvava l'atto di indirizzo ai fini della contrattazione collettiva integrativa decentrata;

Vista la Preintesa sottoscritta in data 24.04.2012;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.55 del 05.06.2012 di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2011:

Le parti concordano di procedere alla sottoscrizione del seguente

Contratto

Articolo 1

Campo di applicazione e durata

1. Il presente contratto decentrato integrativo redatto ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 01.04.1999, così come modificato dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2004, si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale dipendente dall'Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale.
2. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione, salvo diversa indicazione in esso contenuta, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente CCDI.
3. Viene confermata, per l'anno 2011, la piena vigenza delle disposizioni del CCDI 2005.

Articolo 2

Fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22.01.2004

1. Le risorse "decentrate" destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall'Amministrazione con i criteri previsti dagli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004.
2. La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con determinazione del dirigente del servizio competente, distinguendo la parte relativa alle "risorse stabili" dalla parte relativa alle "risorse variabili".
3. Le risorse variabili non possono in nessun caso essere utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità. (progressioni verticali ed indennità di comparto).

4. Il fondo per l'anno 2011 è stato determinato con provvedimento del responsabile del servizio finanziario n. 1047 del 30.12.2011 secondo la sottoriportata articolazione:

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI

CONTRATTO	CAUSALE	IMPORTO
CCNL 01/04/99	Art.15 c.1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2	27.454,33
	Art15 c.1 lettera g) risorse destinate al finanziamento del L.E.D. (Le risorse relative al L.E.D. ammontano complessivamente ad € 9.249,38- la restante parte pari ad € 1.716,54 viene liquidata nei corrispondenti capitoli di spesa)	7.532,84
	Art.15 lettera j) 0,52% monte salari 1997	2.764,08
	Art.14 comma 4 (riduzione 3% risorse destinate allo straordinario anno 2009)	258,00
CCNL 05/10/01	Art.4 comma 1 (incremento 1,1% monte salari 1999)	5.759,76
	Art.4 comma 2 (R.I.A. personale cessato)	11.070,22
CCNL 22/01/04	Art.32 c.1 e 2 (0,50 + 0,62 monte salari 2001)	6.830,90
CCNL 09/05/06	Art.4 c.1 (0,50 monte salari 2003)	3.009,46
CCNL 11.04.2008	Art.8 c.2 (0,6% monte salari 2005)	4.845,03
	TOTALE RISORSE STABILI	69.524,62

RISORSE VARIABILI

CONTRATTO	CAUSALE	IMPORTO
CCNL 01/04/99	Art.15 lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario – risparmi a consuntivo 2010	161,49
	Art.15 comma 2 :importo massimo fino all'1,2% monte salari 1997	6.346,74
	Art. 15 comma 1 lett.K - Compensi art. 92 D.Lgs.163/2006	17.189,00
	Art. 15 comma 1 lett. K – Compensi recupero evasione ICI	18.470,00
	TOTALE RISORSE VARIABILI	42.167,23

5) il fondo complessivo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, per l'anno 2011 ammonta complessivamente ad € 111.691,85.

Articolo 3

Materie oggetto di contrattazione decentrata

1. Le materie attualmente rimesse a contrattazione decentrata ai sensi delle vigenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro sono le seguenti:
- Criteri di destinazione delle risorse decentrate;
 - Criteri, fattispecie, valori e procedimento per le indennità;
 - Criteri di valutazione per le progressioni orizzontali;
 - Criteri generali per l'applicazione della premialità;

Articolo 4

Criteri di destinazione delle risorse decentrate


1. Le risorse decentrate nell'ambito del fondo di alimentazione del salario accessorio di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004 sono destinate, in funzione dei diversi utilizzi, secondo i criteri di seguito riportati.
2. I compensi per trattamenti economici accessori previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sono destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri:
- Tipologia dei servizi erogati;
 - Estensione temporale di erogazione degli stessi;
 - Numero di personale addetto e categoria di inquadramento;
 - Organizzazione dei servizi su turni;
 - Organizzazione dei servizi su reperibilità come costituita dall'ente;
 - Orario di funzionamento e di apertura al pubblico;
 - Esposizione degli addetti a rischio e/o disagio, assunzione della titolarità di posizione di particolare responsabilità, anche in termini di maneggio valori;
3. I compensi per produttività individuale -- al sistema di incentivazione della produttività individuale previsto dal vigente CCNL sono destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri:
- Introduzione di un effettivo sistema meritocratico;
 - Erogazione di valori economici differenziali ed effettivamente premianti;
 - Collegamento con il miglioramento dell'attività e delle prestazioni fornite;
 - Concessione con una maggiore utilità marginale da conseguire al fine di giustificare l'erogazione del premio;

- o Diversificazione reale delle valutazioni funzionali alla erogazione del premio;
 - o Valori economici distintivi a fronte di distinte prestazioni fornite;
4. Progressioni orizzontali – al sistema di riconoscimento economico per progressione orizzontale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro non sono destinate risorse decentrate stante il blocco del trattamento individuale di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 e successive modifiche e integrazioni. E' fatta salva la destinazione delle somme attribuite in passato a tale istituto già in godimento dei dipendenti in servizio.
5. Indennità di comparto – al finanziamento di tale istituto sono destinate risorse necessarie ad assicurare l'erogazione di tale trattamento obbligatorio in funzione della categoria di iscrizione del personale dipendente.

Articolo 5

Risorse destinate all'erogazione del compenso premiale

1. L'attribuzione al personale del compenso premiale è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi.
2. Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di automatismi comunque denominati.
3. L'utilizzo della quota del fondo destinata al compenso incentivante è destinata al premio collegato alla valutazione delle prestazioni individuali in proporzione ai risultati raggiunti determinati dal punteggio della scheda di valutazione, sul presupposto che una maggiore qualità della prestazione espressa dal dipendente si in grado di apportare un determinato grado di utilità all'amministrazione quale presupposto per l'erogazione del premio.
4. Il premio come sopra individuato verrà corrisposto secondo i seguenti criteri generali:
 - a. Il compenso non sarà erogato ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato che nel corso dell'anno non avranno prestato almeno 100 (cento) giorni di servizio effettivo, fatte salve le cessazioni dal servizio o le nuove assunzioni in corso d'anno, per le quali il periodo viene riproporzionato.
 - b. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato verrà corrisposta la quota spettante in misura proporzionale ai periodi di servizio sempre che nel corso dell'anno avranno prestato almeno 100 (cento) giorni di servizio effettivo.
 - c. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verrà corrisposta la quota spettante in misura proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario rispetto al tempo pieno.



Articolo 6

Indennità: fattispecie, criteri, valori

1. A sensi dell'art. 17, comma 2, lett. d), e), f) del CCNL 01.04.1999, con le risorse destinate al finanziamento delle indennità disciplinate contrattualmente, verranno erogati al personale i seguenti compensi:

a) Indennità di maneggio valori:

al personale che ha la responsabilità del maneggio di denaro viene riconosciuta un'indennità proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati: € 0,52 fino ad € 3.000,00; € 1,03 fino ad € 10.000,00; € 1,55 oltre € 10.000,00. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito al servizio;

b) Indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17 C. 2 lett. f) del CCNL del 01.04.1999.

In applicazione dell'art. 17 comma 2 lett f) del CCNL 01.04.1999 come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.01.2004 e dall'art. 7 del CCNL 09.05.2006, viene prevista una specifica indennità finalizzata a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11 comma 3 del CCNL del 31.03.1999 e da parte del personale di categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative.

Vengono confermate le indennità già attribuite nelle seguenti misure:

1) Responsabile procedimento ufficio tributi	€ 600,00
2) Responsabile procedimento ufficio contratti	€ 1.200,00
3) Responsabile procedimento servizi scolastici	€ 600,00
4) Responsabile procedimenti di assistenza agli organi istituzionali	€ 1.200,00
5) Responsabile procedimenti ufficio polizia municipale	€ 600,00
6) Responsabile procedimenti statistiche e censimento	€ 600,00
7) Personale a cui è attribuita la delega dell'emanazione di specifici atti	€ 500,00

Ed inoltre:

- agli ufficiali di anagrafe-stato civile- elettorale viene attribuita una indennità pari ad € 300,00;
- al personale che svolge le funzioni di archivistia informatico viene attribuita una indennità di € 300,00;
- al personale che svolge attività comportanti l'esercizio di specifiche responsabilità relative ai servizi di protezione civile viene attribuita una indennità di € 300,00;

L'indennità è corrisposta in rapporto alla durata dell'esercizio delle funzioni.

c) Indennità di disagio.

Per compensare particolari prestazioni di lavoro al personale appartenente alle categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate viene corrisposta l'indennità di disagio.

Si intende per attività disagiata un'attività svolta in condizioni stentate e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta, sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può anche derivare da un orario di lavoro svolto in condizioni diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'Ente.

L'indennità di disagio non è cumulabile, per le stesse motivazioni, con altre indennità quali ad esempio l'indennità di rischio, di turno o di reperibilità.

Sulla base dei citati criteri:

- al personale di Cat. B che garantisce l'apertura della sede comunale è riconosciuta un'indennità di € 350,00 per il disagiato orario di lavoro;
- al personale di Cat. B che svolge le mansioni di autista scuolabus è riconosciuta un'indennità di € 350,00 per il disagiato orario di lavoro;
- al personale di Cat. B che svolge i servizi cimiteriali è riconosciuta un'indennità di €. 350,00 per il lavoro disagiato;
- al rimanente personale di Cat. B che svolge funzioni plurime è riconosciuta un'indennità di € 260,00 per le disagiate condizioni di lavoro.

Articolo 7


Criteri di valutazione per le progressioni orizzontali

1. La progressione economica all'interno della categoria si realizza annualmente nei limiti dello specifico fondo e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5, c. 2 del CCNL 31.03.1999.
2. Con la progressione orizzontale non si retribuisce una modifica di mansione del lavoratore, ma la sua capacità di far sempre meglio il suo lavoro grazie all'accrescimento di competenze e di impegno.
3. Tutte le somme necessarie per corrispondere il beneficio per la progressione orizzontale, anche negli anni successivi a quello di attribuzione, vengono interamente prelevate dal fondo salario accessorio.
4. Accede alla posizione economica immediatamente successiva a quella occupata il dipendente che ha riportato il miglior punteggio sulla base dei criteri di cui al sistema di valutazione adottato dall'ente. In caso di parità e di carenti risorse finanziarie prevale il dipendente con il titolo di studio più elevato e, in caso di perdurante parità, il più anziano di età.

Articolo 8

Risorse del censimento generale della popolazione


Il contributo ISTAT per le attività di rilevazione del 5° censimento generale della popolazione per le attività di rilevazione va ad incrementare il fondo del salario accessorio ai sensi dell'art. 15 lc. 1 lettera K del contratto collettivo del 1.4.199 è attribuito al personale assegnato all'ufficio di censimento. Le risorse verranno attribuite a consuntivo e a seguito dell'effettiva erogazione da parte dell'ISTAT e sulla base della partecipazione alle attività svolte da parte del personale assegnato.



Articolo 9

Interpretazione autentica


1. Nel caso in cui insorgano controverse sull'interpretazione di clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.



Articolo 10

Norma transitoria

1. Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dall'esercizio 2012. Le parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCDI o non compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicare con effetti dall'anno 2012.




2. Il presente contratto produce i suoi effetti a partire dal 01.01.2011.

Articolo 11

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCDI si rinvia ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alle vigenti disposizioni normative nonché alle disposizioni regolamentari dell'ente.



Dichiarazioni a verbale.


Il Sig. Ivano Fumanti fa rilevare la necessità che in tempi brevi si avvia il tavolo delle trattative per la ridefinizione del C.I.D. con la rivisitazione degli istituti a decorrere dall'anno 2012.

Le R.S.U. di comune accordo, tenuto conto che il fondo per l'anno 2011 è inferiore a quello dell'anno 2010 propongono una riduzione media del 50% le indennità per particolari responsabilità attribuite negli anni precedenti al personale.







Il sig. Moreno Quartucci fa rilevare che dopo aver modificato l'orario degli uffici non è stato adeguato l'orario della centralina di allarme e che di conseguenza si innesta spesso l'allarme della sede comunale.

PARTI NEGOZIALI

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA:

RUOLO	QUALIFICA	NOMINATIVO	FIRMA
Presidente	Segretario Comunale	Giovanna Basile	

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE:

RUOLO	SIGLA SINDACALE	NOMINATIVO	FIRMA
RSU	UIL	Roberto Bagli	
RSU	CISL	Roberto Baldassari	
RSU	CGIL	Moreno Quartucci	
Territoriale	CGIL	Ivano Fumanti	
Territoriale	CISL	Massimiliano Speranzini	
Territoriale	UIL	Andrea Russo	

Il Segretario verbalizzante: Valentina Alunni

